

CODICE DELLA STRADA
DECRETO LEGISLATIVO
30.04.1992 n. 285

ART. 176
COMMA 16

- Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto di titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è data facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.

Si ricorda che il pedaggio è calcolato dalla più lontana stazione di entrata anche nel caso in cui si sia compiuta **inversione di marcia** in autostrada. L'inversione di marcia è **tassativamente** vietata dal Codice della Strada.